



Titolo

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità – limiti

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva - secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l'ammissione. Ciò in omaggio al diritto di difesa, al principio della parità delle armi e del contraddittorio, al fine di realizzare il giusto processo sportivo e assicurare la ragionevole durata del procedimento nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell'art. 44 del Codice di giustizia sportiva). Peraltro, la scadenza di quel termine non può precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale, però, potranno essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, 59/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 109/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 23 aprile 2024 (Taranto Football Club 1927; sig. Salvatore Alfonso)